

# ROMA



Protocollo RC n. 22281/17

Anno 2017  
Ordine del giorno n. 40

54<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 22 del 25 luglio 2017)

**Indirizzi per l'indizione di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato per l'affidamento dei servizi di interesse generale di Roma Capitale.**

# ROMA



## ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

25 LUG 2017

25 LUG 2017

44385

N. RC/.....

22281

Proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina

**OGGETTO:** Indirizzi per l'indizione di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato per l'affidamento dei servizi di interesse generale di Roma Capitale.

L'Assessore  
Massimino Colombari

L'Assessore  
Andrea Mazzillo

L'Assessore  
Giuseppina Mantanari

L'Assessore  
Laura Baldassarre

Visto reso ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. i) e j),  
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore Dip.to Partecipazioni  
Gruppo Roma Capitale  
Luisa Massimiani

Il Direttore Dip.to Tutela  
Ambientale  
Pasquale Libero Palusi

Il Direttore Dip.to Servizi  
Educativi e Scolastici  
Cinzia Rapoloschia

Il Direttore Dip.to per la razionalizzazione  
della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi  
Carolina Cirillo

Visto  
Il Direttore Generale  
Franco Giampaololetti

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

Attestazione avvenuta assistenza  
giuridico amministrativa ai sensi  
dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs.  
18/8/2000, n.267.

**Parere Ufficio proponente**

**Parere della Ragioneria Generale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore Generale  
Franco Giampaololetti

Il Ragioniere Generale  
Luigi Scatteghi

Il Dirigente  
Carlo Maria Occaso

Il Dirigente  
Pasquale Libero Palusi

Il Dirigente  
Ivana Bignari

Il Dirigente  
Carolina Cirillo

Il Direttore della Direzione Supporto  
giuridico-amministrativo agli Organi  
dell'Amministrazione  
Giovanni Serra

Il Vice Segretario Generale  
Mariarosalia Fucini

Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti

PROPOSTA DELLA GIUNTA  
ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA  
DELLA REGIONE

n° 22 del 25/7/17



Premesso che:

nell'ambito della propria autonomia, definita dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 439 quale diritto e capacità concreta per le comunità locali di regolamentare ed amministrare secondo le competenze ad esse attribuite e a favore delle popolazioni una parte importante di affari pubblici, l'Ente locale si configura quale interprete primario dei bisogni della propria comunità, divenendo al contempo promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento;

Roma Capitale deve assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale attraverso l'erogazione di una pluralità di servizi di supporto all'efficace svolgimento delle proprie missioni istituzionali;

lo Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, annovera tra i principi cardine la volontà di attribuire rilevanza prioritaria e ruolo fondamentale alla considerazione di tali bisogni, favorendo a tal fine anche forme di partecipazione attiva dei cittadini;

Visto:

il comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto di Roma Capitale il quale dispone che la gestione di servizi pubblici per la produzione di beni e attività, volti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta secondo le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza;

il successivo comma 2 il quale prevede che, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire, l'Assemblea Capitolina, con proprio provvedimento motivato, opera la scelta fra le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione;

Considerato che:

il D.Lgs. n. 175 del 23 settembre 2016 e s.m.i. *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, all'art. 2, comma 1, lettera h) definisce *"servizi di interesse generale"* ... *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*;

ai sensi del citato art. 2, comma 1, lett. i) costituiscono *"servizi di interesse economico generale"* ... *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"*;

nell'ambito di tale quadro normativo, costituisce funzione fondamentale di Roma Capitale la puntuale individuazione dei servizi rientranti nelle categorie sopradefinite, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni della propria comunità;



Atteso che:

in particolare nelle aree di intervento relative al settore educativo e scolastico ed a quello ambientale, l'Amministrazione garantisce una serie di prestazioni che, rivolgendosi alla platea dei bambini da zero a sei anni ed all'intera collettività per la migliore fruizione delle aree a verde, incidono significativamente sugli standard di vita della comunità cittadina influenzandone le potenzialità di sviluppo e la complessiva qualità;

per il solo segmento educativo e scolastico tali attività interessano, nel complesso, circa 300.000 utenti in oltre 1.300 strutture, sia di competenza comunale sia di competenza statale essendo chiamato l'Ente ad assicurare i servizi di pulizia e ausiliario nei plessi di nido a gestione diretta e di scuola dell'infanzia comunale e le attività di manutenzione del verde in questi ultimi ed in quelli che ospitano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali;

il patrimonio del verde cittadino necessita di continua manutenzione, stante l'esigenza di assicurare la fruibilità degli spazi da parte dell'intera comunità e, nel contempo, di garantire la sicurezza complessiva delle aree e il rispetto delle condizioni di carattere igienico-sanitario, anche nell'ottica della prevenzione dei ricorrenti episodi di incendio;

un approccio e modalità globale della gestione dei servizi sopra menzionati consente un'erogazione efficace ed efficiente dei medesimi, favorendo l'innalzamento della qualità erogata e della qualità percepita dall'utenza;

Dato atto che:

le Strutture di Roma Capitale hanno ricompreso – in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali – tali servizi tra quelli di interesse generale meritevoli di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al contempo assicurando la partecipazione del mercato in attività di rilevanza economica;

in particolare, sono stati individuati i seguenti servizi:

- a) Servizio di Ausiliario nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
- b) Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado);
- c) Servizio di pulizia nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
- d) Servizio di Manutenzione Incidentale e Facchinaggio nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia Comunali;
- e) Servizio di Manutenzione ordinaria del verde verticale ed orizzontale nelle sedi educative e scolastiche;
- f) Servizio di Manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di pregio;
- g) Servizio di Manutenzione, pulizia e decoro del verde delle Piste ciclabili;
- h) Servizi di Derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio, ivi comprese le sedi educative e scolastiche.



Rilevato che:

in attuazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, l'Ente ha facoltà di scegliere la modalità di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica attraverso le tre distinte procedure:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici;
- gestione diretta mediante affidamento *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea e dalle disposizioni in materia di contratti pubblici e dal "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- partenariato pubblico-privato per mezzo di una società mista, secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione Europea e dal "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

in particolare, l'istituto del Partenariato Pubblico Privato (PPP) è disciplinato dal Titolo I, Parte IV del D. Lgs. 50/2016 – artt. 179-191, quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati con la finalità di finanziare, costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi pubblici;

lo strumento operativo attraverso cui si realizza il PPP è la gara a doppio oggetto, ovvero quella gara ad evidenza pubblica in cui, nell'ambito di una medesima procedura di aggiudicazione, si sceglie il socio privato e si affida alla società un determinato servizio;

nel vigente ordinamento giuridico il riferimento alle società miste è contenuto nell'Art. 5, comma 9 del D.lgs. 50/2016 che dispone *"Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica"*;

con riferimento alle gare "a doppio oggetto", la quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 992 del 2 marzo 2015, pronunciandosi sul caso specifico di una società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ha ricostruito i principi del diritto europeo in materia di gare "a doppio oggetto" statuendo come l'affidamento diretto di un servizio ad una società mista è compatibile con il diritto comunitario a condizione che nella gara per la scelta del socio privato della società affidataria siano puntualmente rispettati:

- i principi europei della libertà di stabilimento, di cui all'articolo 43 TCE trattato comunità europea - (oggi articolo 49 TFUE – trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
- il principio della libertà di prestazione dei servizi, di cui articolo 49 TCE (oggi articolo 56 TFUE);
- i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza;

la V sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 1028/2016 ha ribadito quanto espresso precedentemente in tema di ammissibilità di gare a doppio oggetto per la concessione di servizi pubblici a società miste pubblico-privato, in presenza delle condizioni sopra menzionate, specificando altresì che l'affidamento è legittimo a patto che nell'unica gara pubblica per la scelta del socio e per l'individuazione del «determinato» servizio da svolgere, quest'ultimo sia ben circoscritto sia temporalmente che nell'oggetto e che la società abbia, altresì, l'obbligo di mantenere lo stesso oggetto sociale per tutta la durata della concessione;



Preso atto che:

*l'Assemblea Capitolina con l'Ordine del Giorno n. 85 del 6 giugno 2017 ha impegnato la Sindaca e la Giunta Capitolina a concludere l'iter procedurale con i Dipartimenti committenti, al fine di vagliare l'opportunità di una gara a doppio oggetto tesa alla realizzazione di un partenariato pubblico-privato che assicuri un elevato livello della qualità dei servizi alla cittadinanza, anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi di interesse generale;*

*la società a partecipazione mista pubblico-privata è disciplinata dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e s.m.i. il quale, al comma 1, stabilisce, che "la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista";*

Ritenuto che:

*all'esito della ricognizione effettuata dai competenti Dipartimenti, lo strumento del partenariato pubblico-privato appare nella fattispecie quello più idoneo al raggiungimento dei fini pubblici perseguiti da Roma Capitale (vincolo di scopo pubblico) in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;*

*sotto il profilo operativo si ritiene che l'architettura di gara possa opportunamente essere strutturata, in una prima fase volta a sondare l'effettiva disponibilità del mercato ad accogliere la proposta di partenariato e, in un secondo momento, destinato al confronto tra i potenziali concorrenti;*

*la scelta del contraente debba opportunamente attuarsi attraverso una procedura ristretta, di rilievo europeo, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le seguenti specifiche fasi:*

- *avviso pubblico di indizione di gara per la selezione qualitativa degli operatori;*
- *invito degli operatori economici selezionati;*

*gli scopi che l'Amministrazione intende perseguire si identificano nella gestione di servizi di interesse generale, come emerge dai provvedimenti – allegati sub 1) e sub 2) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – elaborati dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia e dal Dipartimento Tutela Ambientale, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;*

*tale scelta organizzativa consente di contemperare al meglio l'obiettivo di innalzare il livello di qualità dei servizi erogati con l'esigenza di assicurare efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del generale principio di libera concorrenza;*

*la durata della partecipazione privata e dell'affidamento dei servizi individuati dall'Amministrazione possa essere convenientemente fissata in otto anni al fine di consentire il completamento del ciclo di ammortamento dei beni strumentali che saranno conferiti garantendo così il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;*



nelle more del completamento dell'iter amministrativo di definizione della predetta gara è necessario assicurare continuità ai servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità;

Dato atto che:

con precipuo riferimento alle procedure di gara, l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i detta criteri ben specifici, stabilendo che il bando di gara debba disciplinare:

- l'oggetto dell'affidamento (perimetro esclusivo);
- i necessari requisiti di qualificazione, generali e speciali, di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti;
- il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura;

sempre il comma 2 stabilisce che all'avviso pubblico devono essere allegati:

- la bozza di statuto e degli eventuali accordi parasociali;
- gli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, che ne costituiscono parte integrante;

il comma 3 precisa che la durata della partecipazione da parte del socio privato alla società mista, che sarà definita nel bando di gara, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione e, a tal fine, lo statuto deve indicare i criteri e le modalità di liquidazione della quota del socio privato alla cessazione della gestione e prevedere meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio;

il comma 4, alla lett. d), dispone che i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché non eccedano i limiti di durata del contratto di servizio per la cui esecuzione la società è stata costituita;

ai sensi del comma 6, alla società costituita per la produzione di servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza per la gestione dei servizi oggetto della sua stessa costituzione, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo;

Ritenuto, altresì, che:

l'ipotesi di costituzione, previo esperimento di una gara a doppio oggetto, di una società mista pubblico-privata comporta, con riferimento alla specifica realtà di Roma Capitale, indubbi vantaggi e aspetti positivi di seguito evidenziati:



- il pieno perseguimento del fine teleologico che l'Amministrazione si propone di raggiungere per assicurare alla propria comunità la piena accessibilità fisica ed economica ai servizi, la loro continuità in una logica di non discriminazione e di continuo miglioramento dei livelli di qualità e sicurezza così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- la tutela dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, raggiungibile attraverso lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica;
- la soddisfazione dell'interesse pubblico al mantenimento e all'esercizio di un controllo non solo esterno come ente affidante (nel caso della società c.d. "in house"), ma anche interno ed organico, come partner societario, sul soggetto privato selezionato per la gestione del servizio;
- l'uniformità dei servizi erogati su tutto il territorio cittadino;
- il conseguimento di significative economie di scala derivante dalla riduzione dell'incidenza dei costi generali;

la società a partecipazione pubblico-privata debba essere successivamente costituita come società per azioni, per la quale lo statuto, al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa, contenga – come consentito dalla legge – clausole in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380-bis del codice civile;

la quota di partecipazione del socio pubblico Roma Capitale sia fissata al 51%, mentre quella dell'individuando socio privato sia stabilita 49%;

la durata della partecipazione privata e dell'affidamento dei servizi indicati ai superiori punti da a) ad h) sia stabilita in 8 (otto) anni;

Dato atto che:

per la successiva costituzione della società mista pubblico-privata si è proceduto alla stesura di una bozza del futuro Statuto e dei Patti para-sociali – allegati al presente provvedimento sub 3) e 4) per formarne parte integrante e sostanziale – nei quali trovano compiuta rappresentazione i principi e le finalità che l'Amministrazione si propone di perseguire per il raggiungimento degli scopi sopraillustrati;

Considerato che:

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia ha reso, giusta determinazione dirigenziale n. 1827 del 24/7/2017, comprova della qualificazione dei servizi di interesse generale di propria competenza, riportati *supra* ai punti a), b), c) e d), necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, integrando la motivazione analitica ex art. 5, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i, allegati al presente provvedimento sub 1) per farne parte integrante e sostanziale;

il Dipartimento Tutela Ambientale ha reso, giusta determinazione dirigenziale n. 585 del 24/7/2017, comprova della qualificazione dei servizi di interesse generale di propria competenza, riportati *supra* ai punti e), f), g) e h), necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, integrando la motivazione analitica ex art. 5, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i, allegati al presente provvedimento sub 2) per farne parte integrante e sostanziale;



la Direzione Generale, all'esito delle attività di approfondimento svolte, ha coordinato i contributi resi dalle diverse strutture capitoline coinvolte, elaborando lo schema di Piano Economico Finanziario, allegato al presente provvedimento sub 5) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, infine, che:

sia necessario dare mandato alle Strutture capitoline, ognuna per la parte di propria competenza, di espletare tutte le attività necessarie a dare tempestiva esecuzione a quanto stabilito nel presente atto deliberativo, tramite indizione di una gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, con contestuale affidamento dei servizi indicati sopra dai punti da a) ad h), per un importo stimato in € 475.028.958,58 al netto dell'IVA;

risulti necessario sottoporre il presente schema di atto deliberativo a consultazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale;

Atteso che in data 25/7/17 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso, per la parte di propria competenza, il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi";

Atteso che in data 25/7/17 il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico ha espresso, per la parte di propria competenza, il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: I. Bigari";

Atteso che in data 25/7/17 il Direttore del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi ha espresso, per la parte di propria competenza, il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Cirillo";

Atteso che in data 25/7/17 il Direttore della Direzione Governance, Monitoraggio e Organismi Partecipati ha espresso, per la parte di propria competenza, il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, atteso che la bozza di statuto e dei patti parasociali sono stati redatti conformemente alle norme di legge"

Il Direttore

F.to: C.M. L'Occaso";



Atteso che in data 25/7/17 il Direttore Generale ha espresso, per la parte di propria competenza, il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore Generale

F.to F. Giampaolletti;

Atteso che in data 25/7/17 il Direttore dei Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia ha attestato – ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C. Padolecchia;

Atteso che in data 25/7/17 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato – ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Atteso che in data 25/7/17 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: L. Massimiani;

Atteso che in data 25/7/17 il Direttore del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi ha attestato – ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C. Cirillo;

In data 25/7/17 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi";



Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con indicazione di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, monitorando i prescritti pareri ed il relativo tenore, anche in rapporto allo sviluppo delle ulteriori fasi procedurali;

Visto il D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Capitolina n. 85 del 6/6/2017

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### Delibera

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di dare atto che, a seguito delle specifiche attività di ricognizione e verifica condotte dalle competenti strutture capitoline, i servizi che seguono sono risultati qualificabili, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, quali *servizi di interesse generale*, meritevoli di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa:
  - a) Servizio di Ausiliario nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
  - b) Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado;
  - c) Servizio di pulizia nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
  - d) Servizio di Manutenzione Incidentale e Facchinaggio nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia Comunali;
  - e) Servizio di Manutenzione ordinaria del verde verticale ed orizzontale nelle sedi educative e scolastiche;
  - f) Servizio di Manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di pregio;
  - g) Servizio di Manutenzione, pulizia e decoro del verde delle Piste ciclabili;
  - h) Servizi di Derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio, ivi comprese le sedi educative e scolastiche.

come da atti di comprova allegati sub 1) e 2) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) di individuare quale migliore modello organizzativo per la gestione di tali servizi la società mista pubblico privata, prevista dall'art. 17 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. al fine di contemperare l'obiettivo di innalzare il livello di qualità dei servizi erogati con l'esigenza di assicurare efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del generale principio di libera concorrenza;
- 3) di approvare, preordinatamente alla successiva costituzione della società di cui al punto 2), la bozza dello Statuto, lo schema dei Patti para-sociali ed il Piano Economico Finanziario allegati sub 3), 4) e 5) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare mandato al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi di indire procedura di gara ad evidenza pubblica “a doppio oggetto”, per assicurare contestualmente la scelta del socio operativo privato della nuova società e l'affidamento dei servizi di cui al punto 1);
- 5) di dare mandato al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, all'esito dell'espletamento della gara di cui al punto 4), di costituire una società mista pubblico privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., nella forma di società per azioni, per la gestione dei servizi di cui al precedente punto 1), con capitale sociale di € 1.000.000,00 diviso in n. 1.000.000 di azioni del valore di un euro ognuna, autorizzando la partecipazione di Roma Capitale alla costituenda società con una quota di partecipazione del 51% prevedendo che il socio privato acquisisca il restante 49%;
- 6) di stabilire che lo statuto di detta società, al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa, contenga – come consentito dalla legge – clausole in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380-bis del codice civile;
- 7) di stabilire che la durata della partecipazione privata e dell'affidamento dei servizi indicati al punto 1) sia fissata in 8 (otto) anni;
- 8) di stabilire che il presente schema di atto deliberativo sia sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale e, dopo l'adozione, trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo il disposto dell'art. 5, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..



Allegato 1)

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,  
Politiche della Famiglia e dell'Infanzia  
Direzione Servizi di Supporto al  
Sistema Educativo Scolastico

Determinazione Dirigenziale

N. 1827 Del 24/07/2017

**Oggetto:** Comprova della qualificazione dei servizi della gara a doppio oggetto quali servizi di interesse generale ex art. 2 lett. h) del D. Lgs. 175 del 19/08/2016 – Servizi di competenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia

Premesso che

nell'ambito della propria autonomia, definita dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 439 quale diritto e capacità concreta per le comunità locali di regolamentare ed amministrare secondo le competenze ad esse attribuite e a favore delle popolazioni una parte importante di affari pubblici, l'Ente locale si configura quale interprete primario dei bisogni della propria comunità, divenendo al contempo promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento;

Roma Capitale deve assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale attraverso l'erogazione di una pluralità di servizi di supporto all'efficace svolgimento delle proprie missioni istituzionali;

lo Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, annovera tra i principi cardine la volontà di attribuire rilevanza prioritaria e ruolo fondamentale alla considerazione di tali bisogni, favorendo a tal fine anche forme di partecipazione attiva dei cittadini;

il comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto di Roma Capitale, il quale dispone che la gestione di servizi pubblici per la produzione di beni e attività, volti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta secondo le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza;

il successivo comma 2, il quale prevede che, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire, l'Assemblea Capitolina, con proprio provvedimento motivato, opera la scelta fra le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione;

Considerato che:

il decreto legislativo n. 175 del 23 settembre 2016 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 2, comma 1, lettera h) definisce "servizi di interesse generale" ... "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale";

ai sensi del citato art. 2, comma 1, lett. i) costituiscono "servizi di interesse economico generale" ... "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato";

nell'ambito di tale quadro normativo, costituisce funzione fondamentale di Roma Capitale la puntuale individuazione dei servizi rientranti nelle categorie sopra definite, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni della propria comunità;

Atteso che:

in particolare nelle aree di intervento relative al settore educativo e scolastico, l'Amministrazione garantisce una serie di prestazioni che, rivolgendosi alla platea dei bambini da zero a sei anni incidono significativamente sugli standard di vita della comunità cittadina influenzandone le potenzialità di sviluppo e la complessiva qualità;

per il solo segmento educativo e scolastico tali attività interessano, nel complesso, circa 300.000 utenti in oltre 1.300 strutture, sia di competenza comunale sia di competenza statale essendo chiamato l'Ente ad assicurare i servizi di pulizia e ausiliario nei plessi di nido a gestione diretta e di scuola dell'infanzia comunale, nonché il trasporto scolastico riservato;

in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., al fine di perseguire le finalità istituzionali del settore educativo e scolastico – i servizi di interesse generale meritevoli di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al contempo assicurando la partecipazione del mercato in attività di rilevanza economica, e soddisfare i bisogni della cittadinanza sono individuabili nei seguenti:

- a) Servizio di Ausiliario nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
- b) Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado);
- c) Servizio di Pulizia nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
- d) Servizio di Manutenzione Incidentale e Facchinaggio nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia Comunali;

Dato atto che:

l'art. 17 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. prevede la possibilità di costituire società a partecipazione mista pubblico-privata, nella quale la gara ha ad oggetto al contempo l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista e l'individuazione del soggetto privato che sottoscriva o acquisti la partecipazione societaria;

in tale ambito occorre individuare l'oggetto esclusivo dell'attività da affidare alla società mista pubblico privata, attraverso la quale l'Amministrazione intende soddisfare scopi coerenti con i fini pubblici perseguiti da Roma Capitale (vincolo di scopo pubblico) come previsto dal comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

gli scopi che l'Amministrazione intende perseguire sono quelli della gestione di servizi di interesse generale, come esplicitato, attenendosi in modo pedissequo ai vincoli di attività dettati dall'art. 4 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

per quanto di competenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia i servizi di interesse generale sono quelli sopra indicati;

l'art. 5 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., prevede la redazione della motivazione analitica, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e che la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

la motivazione analitica inerente i servizi di competenza, è stata redatta e allegata al presente provvedimento, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto il D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Tutto ciò premesso e considerato


#### DETERMINA

Di stabilire che i servizi di interesse generale, di competenza, ex art. 2 lettera h) del D.lgs. 175/2016, sono:

- a) Servizio di Ausiliario nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
- b) Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado);
- c) Servizio di Pulizia nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
- d) Servizio di Manutenzione Incidentale e Facchinaggio nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia Comunali;

Di approvare lo schema allegato A) al presente provvedimento "motivazione analitica" ex art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016 s.m.i., che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Direttore di Direzione  
Dott.ssa Ivana Bigari



Il Direttore del Dipartimento  
Dott.ssa Cinzia Radolecchia



**MOTIVAZIONE ANALITICA**  
ex art. 5, c. 1 e 2 D. Lgs. 175/2016 s.m.i.

Ragione Sociale: (da determinare)

Quote di Partecipazione: 51% Roma Capitale – 49% socio privato individuato con gara ad evidenza pubblica

Tipologia di Partecipazione: Società mista pubblico-privata

Mission: (da determinare)

**Analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2 D. Lgs. 175/2016 s.m.i.:**

**a) Perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.Lgs. Madia:**

**I DATI QUANTITATIVI DEL CONTESTO CITTÀ DI ROMA**

**STRUTTURE PRESENTI NEI 15 MUNICIPI**

- Nidi 206
- Sezioni Ponte 35
- Scuole dell'Infanzia 314
- Scuole arti e mestieri 4

**UTENTI DI TUTTI I 15 MUNICIPI**

- Nidi 12.133
- Sezioni Ponte 540
- Scuole dell'Infanzia 32.738

**TRASPORTO SCOLASTICO EROGATO IN 15 MUNICIPI**

Numero complessivo utenti 9.005

articolato in:	alunni scuola dell'infanzia	1.229			
	alunni scuola primaria	4.107			
	alunni scuola secondaria I° g.	1.605			
	alunni disabili	1.209	così ripartiti	alunni scuola dell'infanzia	72
				alunni scuola primaria	300
				alunni scuola secondaria I° g.	232
				alunni scuola superiore	605

**I RIFERIMENTI NORMATIVI CHE DETTANO L'OBBLIGATORietà DEI SERVIZI**

- Costituzione della Repubblica italiana art. 34
- Convenzione ONU diritti dell'Infanzia ratificata il 20.11.1989
- Legge n. 176 del 27.05.1991 ratifica della convenzione ONU diritti dell'Infanzia
- Convenzione ONU diritti delle persone con Disabilità ratificata il 13.12.2006
- Legge n. 18 del 03.03.2009 di ratifica della Convenzione Diritti delle persone con Disabilità
- Legge n. 296 del 27.12.2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007) – articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per

almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"

- Decreto MIUR n. 139 del 22.08.2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione"
- Circolare MIUR n. 101 del 30.12.2010, recante "Indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012"
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.07.1975, n. 382";
- Legge n. 104 del 05.02.1992 e s.m.i, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili";
- D.L. n. 112 del 31.03.1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Direttiva MIUR del 27.12.2012, recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"
- Circolare MIUR n. 8/2013, prot. n. 561 del 06.03.2013, recante "direttiva MIUR del 27.12.2012, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
- Legge della Regione Lazio n. 29 del 30.03.1992 e s.m.i, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
- Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47/2015 sulla "Riorganizzazione dei servizi volti all'autonomia e all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili"
- Legge n. 53 del 08.03.2000 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
- Statuto di Roma Capitale, Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013
- Legge 107 del 13.07.2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
- D.D. n. 781/2013 Approvazione del modello educativo dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale
- Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 03.08.2016 di approvazione "Linee Programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale"

## CONSIDERAZIONI GENERALI

I Servizi oggetto dell'affidamento sono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.lgs. 175/2016 per le motivazioni di seguito descritte e per il quadro normativo di riferimento.

Tali servizi sono:

- Servizio di Ausiliario Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia, nelle Sezioni Ponte e nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale;
- Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia (comunali e statali), primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili);
- Servizio di Pulizia nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia, nelle Sezioni Ponte e nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale;
- Servizio di Manutenzione Incidentale e Facchinaggio

Tali servizi sono strettamente necessari:

- per il perseguimento delle finalità istituzionali in quanto rappresentano l'insieme degli interventi propedeutici e imprescindibili per il funzionamento stesso dei nidi e delle scuole dell'infanzia;

- in quanto consentono di tutelare il diritto allo studio per un congruo numero di studenti in condizioni di svantaggio sociale e/o personale.

I servizi elencati influiscono significativamente sulla qualità della vita quotidiana delle bambine e dei bambini e delle famiglie e risultano essere di primaria importanza e di estrema delicatezza per il sereno sviluppo delle capacità individuali e collettive cognitive e relazionali dei piccoli utenti e degli alunni frequentanti le strutture educative e scolastiche.

L'impostazione dei progetti dell'Amministrazione per le bambine e i bambini, per gli adolescenti e le giovani e i giovani adulti ha sempre avuto, difatti, la peculiarità di perseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi educativi e di rispondere al principio di equità, soprattutto nel predisporre contesti in cui, in servizi organizzati per la collettività, ognuno ha la possibilità di perseguire il successo formativo. In particolare, per gli alunni disabili che frequentano le scuole secondarie, l'Amministrazione declina il piano operativo del trasporto sulle esigenze di ciascun alunno per cui sono previste corse riservate cittadine, e non esclusivamente municipali, anche per specifiche scuole funzionali alle potenzialità di ciascuna ragazza e ciascun ragazzo e garantisce tale servizio fino alla conclusione degli studi, oltre l'obbligo scolastico.

Al fine di garantire il diritto allo studio è, difatti, necessario provvedere, tra l'altro, all'assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado e per gli alunni disabili.

Per altri servizi, come ad esempio quello di pulizia, si delinea anche un profilo di salvaguardia della salute pubblica, attraverso il mantenimento di livelli qualitativi alti della salubrità e sicurezza degli ambienti. Un ambiente confortevole, igienico e sicuro, infatti, oltre ad essere un diritto delle persone, rappresenta un primario impegno dell'Ente nei confronti dei cittadini e delle famiglie in quanto strumento educativo di sviluppo e crescita collettiva, nonché segno di rispetto e considerazione nel rapporto tra cittadini ed istituzioni.

Considerato quanto sopra, nonché l'articolazione della rete dei servizi educativi e scolastici ad erogazione diretta di cui sono protagoniste strutture centrali e strutture territoriali, nel rispetto dei principi generali del riparto delle competenze, un approccio in modalità globale dei servizi consente l'ottimizzazione dei medesimi garantendo parità dei diritti e di trattamento degli utenti ed un servizio continuo e regolare improntato al continuo innalzamento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi offerti dall'Ente, adottando modalità flessibili e tutte le soluzioni tecnologiche, umane, organizzative e procedurali, funzionali alle mutevoli situazioni ed esigenze.

**b) Convenienza economica e sostenibilità finanziaria:**

**ANALISI COMMESSA GLOBAL SERVICE**

In riferimento alla stima dei costi relativa all'ausiliariato, questi si basano sulle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DM 13.02.2014 – tabella Operai che prevedono un costo di € 17,40/ora, incrementate delle spese generali (4%), dell'utile d'impresa (5%) e dei costi della sicurezza (0,2%), per un totale di € 19/ora, arrotondato all'unità. Tale valore complessivo è considerato quale base di gara per l'affidamento del servizio Global Service, relativamente alla componente delle prestazioni di ausiliariato.

Per quanto attiene alla vantaggiosità economica dell'affidamento è stata presa in considerazione una delle attività ricomprese nel medesimo servizio di **ausiliariato nei nidi, nelle sezioni ponte, nelle scuole comunali dell'infanzia, nelle scuole arti e mestieri**, confrontandola con la corrispettiva attività in Convenzione Consip - *Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.* Per l'affidamento di *pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i Centri di formazione della P.A. – 2012 – Allegato 10 del Capitolato.* Il parametro complessivo posto a base di gara per la suddetta convenzione Consip è pari al costo di 21 euro/ora.

**Consistenze**

Tutte le consistenze oggetto di analisi sono state acquisite dalla procedura aperta per l'affidamento dei servizi in Global Service necessari al funzionamento delle scuole di Roma Capitale, pubblicata sulla Gazzetta Europea il 4 agosto 2016 e annullata a seguito di sentenza del TAR del Lazio – sezione II, pronunciata in data 11 gennaio 2017 e pubblicata in data 26 gennaio 2017 con n. 01345/2017 e aggiornate alle esigenze dell'Ente per l'anno educativo e scolastico 2017-18.

Le consistenze in relazione al servizio di **ausiliariato nei nidi, nelle sezioni ponte, nelle scuole comunali dell'infanzia, nelle scuole arti e mestieri** sono pari ore/annue 1.640.490,50.

**Valori economici**

Ausiliariato nei nidi, nelle sezioni ponte, nelle scuole comunali dell'infanzia, nelle scuole arti e mestieri

Consistenza del Servizio	n. ore/annue	1.640.490,50
Tabelle ministeriali Costo del Lavoro	costo/ora	€ 17,40
Utili d'impresa	percentuale	5
Spese Generali	percentuale	4
Oneri sicurezza	percentuale	0,20

*Convenzione Consip*

Costo unitario ora comprensivo di oneri, costi generali e utile d'impresa € 21,00

### Esiti dell'analisi

Ausiliariato nei nidi, nelle sezioni ponte, nelle scuole comunali dell'infanzia, nelle scuole arti e mestieri

Consistenza del Servizio	n. ore/annue	1.640.490,50
Tabelle ministeriali Costo del Lavoro	costo/ora	€ 17,40

Importo complessivo (consistenza per costo/ora)		€ 28.544.534,7
Utili d'impresa (5%)		€ 1.427.226,74
Spese Generali (4%)		€ 1.141.781,39
Oneri sicurezza (0,20%)		€ 62.227,09
Totale		€ 31.175.769,91

#### Convenzione Consip

Importo per le consistenze complessive indicate € 34.450.300,50 (consistenza per costo/ora)

#### Vantaggio economico

La differenza tra l'importo della gara in fieri e la gara in convenzione Consip è pari ad € 3.274.530,59

Inoltre, seppur non quantificabili con precisione, si deve tener conto delle economie di scala che si generano con l'affidamento a un unico operatore, sulla base delle quali si è stabilita una percentuale del 4% delle spese generali.

#### c) Gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato:

Le attività che si intendono affidare con la gara a doppio oggetto sono esercitate a supporto del settore forse più delicato per l'Ente Locale, quello del settore educativo e scolastico, ove si avverte, in misura maggiore che in altri, la necessità di garantire servizi con elevati standard di qualità, attesa la peculiarità degli utenti, compresi nel segmento di età 0-6 anni, il numero cospicuo dei plessi scolastici, la vastità del territorio comunale.

La forma societaria pubblica, e in particolare la società mista pubblico-privata, meglio si presta a consentire all'Ente Locale di conservare il governo strategico ed il controllo sulla gestione delle attività di supporto al complesso settore educativo/scolastico, con una modalità di esercizio più efficiente.

In altri termini, il modello organizzativo della società mista pubblico-privata, mediante l'affidamento unitario dei servizi di interesse generale in questione, si ritiene possa garantire il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, evitando rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza dei piccoli utenti, oltre che rendere più snelle le attività di assistenza nella fruizione del servizio, tenuto conto dell'aggravio delle procedure per la stazione appaltante nella conclusione e nella gestione di più "cantieri".

**d) Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa:**

I servizi attualmente gestiti in global service, come si può osservare nella descrizione dei dati quantitativi, hanno una presenza capillare nel territorio.

Il modello organizzativo della società mista consente di avere un unico interlocutore; ciò si traduce in garanzia di una migliore efficacia ed efficienza del servizio oltre a un maggior controllo della qualità/quantità dei servizi resi. Per quest'ultimo punto, infatti, l'uniformità su tutto il territorio cittadino rende più oggettivi gli indicatori del monitoraggio.

L'efficacia del modello è individuabile nella possibilità di disporre di un interlocutore che può fornire una flessibilità dell'utilizzo del personale impiegato – nel rispetto dei contratti collettivi e integrativi di categoria – da una sede ad un'altra sulla base del mutamento delle esigenze della collettività cittadina. Tale flessibilità è applicabile anche per tutte le esigenze impreviste o di emergenza o in caso di fabbisogni straordinari di interventi immediati.

Inoltre, un unico interlocutore consente di assicurare sull'intero territorio capitolino una omogeneità quali-quantitativa dei servizi resi, anche attraverso un coordinamento a tutto campo delle attività affidate, integrandole sia funzionalmente che territorialmente tra di loro.

A ciò si aggiunga che tale modello organizzativo consente di rispondere pienamente alle esigenze connesse con i bisogni dei piccoli utenti, limitando il continuo cambio di personale addetto e favorendo la costituzione all'interno delle strutture di una comunità educante, in particolare anche per favorire lo sviluppo armonico della personalità di bambini in condizioni di difficoltà. I bambini così piccoli (da 0 a 6 anni), che stanno iniziando a sperimentare relazioni con persone altre dai familiari, necessitano di stabilità nelle figure che incontrano al di fuori della famiglia.

Senza contare che un unico "punto di riferimento" evita la parcellizzazione di responsabilità tra operatori differenti, garantendo il raggiungimento degli obiettivi nell'organizzazione del contesto educativo e scongiurando che nella ricerca di chi ha la responsabilità dei diversi adempimenti non si mettano in atto gli interventi rivolti a garantire la sicurezza e l'educazione dei bambini.

Inoltre, il modello organizzativo della società mista consente l'utilizzo ottimale delle risorse tecnologiche necessarie per lo svolgimento dei servizi, fornendo una maggiore efficienza dei servizi, consentendone la tracciabilità e la certificazione ai fini della dimostrazione della corretta esecuzione degli stessi.

Peraltro, il modello individuato fornisce garanzia della soddisfazione dell'interesse pubblico grazie al mantenimento del controllo come partner societario anche per effetto della quota di maggioranza posseduta.

Un unico soggetto erogatore:

- permette, altresì, di definire il progetto di servizio in modo uniforme su tutto il territorio;
- può influire positivamente sulle condizioni organizzative dei lavoratori occupati in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- consente un contenimento dei costi della struttura in quanto un ampio perimetro permette di ridurre l'incidenza dei costi generali, ottimizzando i costi delle strutture di governo, servizio del personale, amministrazione, coordinamento ecc.;

- garantisce la corretta esecuzione del servizio attraverso una più agevole copertura delle assenze sia programmabili che di quelle imprevedibili, utilizzando correttamente gli strumenti del CCNL di riferimento

**e) Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati Europei e, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese:**

Tenuto conto che l'affidamento dei servizi alla società mista pubblico – privata avviene non per affidamento diretto bensì attraverso gara pubblica si soddisfa il principio di libera concorrenza e compatibilità degli interventi finanziari previsti con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott.ssa Cinzia Padolecchia

Il Direttore di Direzione  
Dott.ssa Ivana Bigari





## DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 585 Del 24/07/2017

Dipartimento Tutela Ambientale

24 LUG. 2017

Prot. QL 44894

Oggetto: Comprova della qualificazione dei servizi di interesse generale ex articolo 2, lettera h) del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 – Servizi di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale

IL DIRETTORE

Premesso che

nell'ambito della propria autonomia, definita dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 439 quale diritto e capacità concreta per le comunità locali di regolamentare ed amministrare secondo le competenze ad esse attribuite e a favore delle popolazioni una parte importante di affari pubblici, l'Ente locale si configura quale interprete primario dei bisogni della propria comunità, divenendo al contempo promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento;

Roma Capitale deve assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale attraverso l'erogazione di una pluralità di servizi di supporto all'efficace svolgimento delle proprie missioni istituzionali;

lo Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, annovera tra i principi cardine la volontà di attribuire rilevanza prioritaria e ruolo fondamentale alla considerazione di tali bisogni, favorendo a tal fine anche forme di partecipazione attiva dei cittadini;

il comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto di Roma Capitale dispone che la gestione di servizi pubblici per la produzione di beni e attività, volti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta secondo le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza;

il successivo comma 2 prevede che, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire, l'Assemblea Capitolina, con proprio provvedimento motivato, opera la scelta fra le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione;

Considerato che:

il decreto legislativo n. 175 del 23 settembre 2016 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 2, comma 1, lettera h) definisce "servizi di interesse generale" ... "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale";

ai sensi del citato art. 2, comma 1, lett. i) costituiscono "servizi di interesse economico generale" ... "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato";

nell'ambito di tale quadro normativo, costituisce funzione fondamentale di Roma Capitale la puntuale individuazione dei servizi rientranti nelle categorie sopra definite, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni della propria comunità;

Atteso che

in particolare nelle aree di intervento relative al settore ambientale, l'Amministrazione garantisce una serie di prestazioni che, rivolgendosi all'intera collettività per la migliore fruizione delle aree a verde, incidono significativamente sugli standard di vita della comunità cittadina influenzandone le potenzialità di sviluppo e la complessiva qualità;

in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., al fine di perseguire le finalità istituzionali del settore ambientale, i servizi di interesse generale meritevoli di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al contempo assicurando la partecipazione del mercato in attività di rilevanza economica, e soddisfare i bisogni della cittadinanza sono individuabili nei seguenti:

- Servizio di manutenzione ordinaria del verde verticale ed orizzontale nelle sedi educative e scolastiche;
- Servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di pregio;
- Servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde delle piste ciclabili;
- Servizi di derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio, ivi comprese le sedi educative e scolastiche

Dato atto che

l'art. 17 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. prevede la possibilità di costituire società a partecipazione mista pubblico-privata, nella quale la gara ha ad oggetto al contempo l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista e l'individuazione del soggetto privato che sottoscriva o acquisti la partecipazione societaria;

in tale ambito occorre individuare l'oggetto esclusivo dell'attività da affidare alla società mista pubblico privata, attraverso la quale l'Amministrazione intende soddisfare scopi coerenti con i fini pubblici perseguiti da Roma Capitale (vincolo di scopo pubblico) come previsto dal comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

gli scopi che l'Amministrazione intende perseguire sono quelli della gestione di servizi di interesse generale, come esplicitato, attenendosi in modo pedissequo ai vincoli di attività dettati dall'art. 4 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

per quanto di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale i servizi di interesse generale sono quelli sopra indicati;

l'art. 5 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., prevede la redazione della motivazione analitica, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e che la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

la motivazione analitica inerente i servizi di competenza è stata redatta e allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale


Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

- 1) Di stabilire che i servizi di interesse generale, ex art. 2 lettera h) del D.lgs. 175/2016, di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale sono:
  - Servizio di manutenzione ordinaria del verde verticale ed orizzontale nelle sedi educative e scolastiche;
  - Servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di pregio;
  - Servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde delle Piste ciclabili;
  - Servizi di derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio, ivi comprese le sedi educative e scolastiche;
- 2) Di approvare lo schema allegato A) al presente provvedimento contenente la "motivazione analitica" ex art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Pasquale Libero Pelusi



24 LUG. 2017

Prot. QL .....44894.....

## Allegato A)

**MOTIVAZIONE ANALITICA**  
**ex art. 5, c. 1 e 2 D. Lgs. 175/2016 s.m.i.**

Ragione Sociale: .....

Quote di Partecipazione: 51% Roma Capitale – 49% socio privato individuato con gara ad evidenza pubblica

Tipologia di Partecipazione: Società mista pubblico-privata

Mission: Perseguimento delle finalità della gestione di servizi di interesse generale inerenti il Dipartimento Tutela Ambientale

**Analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2 D. Lgs. 175/2016 s.m.i.:**

**a) Perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.Lgs. Madia:**

I Servizi oggetto dell'affidamento sono servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.lgs. 175/2016 e sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Dipartimento Tutela Ambientale, nell'ambito della più ampia razionalizzazione dei servizi erogati alla cittadinanza, ha individuato quei servizi pubblici di interesse generale meritevoli di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità nella gestione degli stessi, come di seguito indicati:

- Servizio di manutenzione ordinaria del verde verticale ed orizzontale nelle sedi educative e scolastiche;
- Servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di pregio;
- Servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde delle piste ciclabili;
- Servizi di derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio, ivi comprese le sedi educative e scolastiche

In tali settori, che impattano sulla qualità della vita dei cittadini e sul decoro urbano si avverte, in misura maggiore, la necessità di coniugare una costante programmazione degli interventi con la massima fruizione di aree in cui si svolge la socialità delle persone.

- Servizio di manutenzione ordinaria del verde verticale ed orizzontale nelle sedi educative e scolastiche

La necessità di far effettuare l'intera attività di manutenzione ordinaria del verde verticale ed orizzontale nelle sedi educative e scolastiche distribuite sul territorio capitolino è essenziale e necessario per garantire la sicurezza e la salubrità degli spazi in cui si svolge quotidianamente l'esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente tutelato, che necessita di una particolare cura e gestione essendo rivolto ad un'ampia popolazione di studenti romani, che frequentano più di 1.500 plessi scolastici, comunali e statali, tra scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado, oltre ai piccoli ospiti degli asili nidi comunali.

Già nell'ambito del "Global Service Scolastico" veniva svolta l'attività di gestione del verde scolastico nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali per assicurare la fruibilità delle aree circostanti i plessi scolastici ed educativi a tutti i piccoli utenti.

Infatti, la gestione del servizio è frammentata ed eterogena, da una parte gestita con il "globale service", con una spesa preventivata pari ad euro 1.394.004,73, dall'altra gestita con interventi in economia, attraverso interventi da parte del personale del Servizio Giardini, integrata con una gara Me.Pa. di euro 250.000,00 e con fondi messi a disposizione ai Municipi per circa 800.000,00 euro, in virtù del decentramento amministrativo ex Deliberazione Consiglio Comunale n. 10/1999.

Per quanto attiene alla vantaggiosità economica è stata presa in considerazione una delle attività ricomprese nel servizio di Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Aree a Verde, nello specifico la manutenzione dei prati, confrontandola con i corrispondenti dati reperiti sul mercato e riferiti a:

- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale di Cento (FE) del 04/06/2014, bandita da CMV Servizi;
- Prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali, edizione 2013/2014 di Assoverde;
- Convenzione Consip.

Tutte le consistenze oggetto di analisi (Mq dei prati) sono state acquisite dalla procedura aperta per l'affidamento dei servizi in global service necessari al funzionamento delle scuole di Roma Capitale, pubblicata sulla Gazzetta Europea il 4 agosto 2016 e annullata a seguito di sentenza del TAR del Lazio – sezione II, pronunciata in data 11 gennaio 2017 e pubblicata in data 26 gennaio 2017, n. 01345/2017, a seguito di aggiornamento dei dati.

Il prezzo unitario al Mq/anno è valorizzato secondo l'importo unitario previsto nella "Gara Comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della P.A." (di seguito anche "Gara Consip Global Service"), aggiudicato per il Lotto 4, per le Regioni Lazio e Sardegna, ed è pari a € 0.677.

Necessita premettere che, a differenza del costo unitario del servizio di manutenzione prati sopra riportato, che è unico per tutte le attività di cui il suddetto servizio si compone, sia la procedura aperta bandita da CMV servizi, sia il prezzario Assoverde, prevedono non soltanto prezzi differenziati per tre delle attività ricomprese (taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta e asportazione foglie da tappeti erbosi e concimazione) ma, all'interno di ciascuna attività, un'ulteriore differenziazione in base ai metri quadri dedicati a prato in ciascuna struttura.

A seguito di un'analisi delle consistenze di tutte le strutture educative di Roma Capitale si è verificato che la maggior parte delle stesse (296) rientra nel range da 500 a 2000 mq per i quali è stato preso in considerazione il prezzo corrispondente, come si evince dalla tabella allegata, denominata "tabella di confronto", parte integrante del presente documento.

Il risparmio ipotizzato è pari a:

- Rispetto al prezzo previsto dalla Convenzione Consip: € 181.983,33;
- Rispetto al prezzo previsto nel bando CMV servizi comprensivo della raccolta foglie: €1.287.046,66;
- Rispetto al prezzo previsto nel bando CMV servizi, senza raccolta foglie: € 36.528,30;
- Rispetto al prezzo previsto nei Prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali, edizione 2013/2014 di Assoverde: €1.941.265,22.

Inoltre, seppur non quantificabili con precisione, si deve tener conto delle economie di scala che si generano con l'affidamento a un unico operatore.

Pertanto, l'affidamento dell'intera gestione del "verde scolastico" alla nuova Società è, quindi, opportuna e strategica.

- Servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di pregio

Roma Capitale ha un patrimonio del verde orizzontale pari a mq. 41.302.565 distribuito in 1.826 aree urbane.

Il Dipartimento Tutela Ambientale, con il suo "Servizio Giardini", che presenta da anni una forte carenza di mezzi operativi e di risorse umane, non è in grado di arginare il degrado ambientale e di definire una adeguata programmazione del verde pubblico.

Alla carenza di mezzi e uomini si affianca anche la criticità dovuta ad una forte frammentazione del territorio e dell'espansione dei centri urbani, che seppur ha ulteriormente arricchito il patrimonio a verde

di Roma Capitale, sta richiedendo un crescente fabbisogno di una gestione, manutenzione e recupero delle comunità vegetali degradate, non gestibile dal "Servizio Giardini".

Infatti, attualmente il servizio di manutenzione del verde orizzontale è garantito, ai livelli minimali e compatibilmente con le risorse assegnate, con una gara per un importo annuo di euro 250.000,00 (Gara Me.Pa.) e dal personale del Servizio Giardini.

In considerazione delle limitate risorse umane e di mezzi operativi reperibili all'interno dell'organico capitolino, a fronte di una necessaria veloce e certa tempistica d'intervento, in relazione al "c.d. verde non di pregio", si ritiene indispensabile l'individuazione di un modello organizzativo, che consenta di disporre – senza soluzioni di continuità – di un unico interlocutore al fine di garantire una migliore efficacia ed efficienza dei servizi e un maggior controllo della qualità/quantità dei servizi resi.

Pertanto, questo Dipartimento ritiene opportuno inserire nella procedura di gara "a doppio oggetto" l'affidamento di importanti "segmenti" nel servizio di manutenzione del verde orizzontale per gli interventi come di seguito indicati:

- ✓ interventi di gestione e miglioramento di habitat esistenti;
- ✓ manutenzione di spazi verdi a scopo di svago e relax.

Tali interventi, affidati ad un unico soggetto, possono notevolmente contribuire all'arricchimento della biodiversità dei centri abitati ed alla diversificazione e strutturazione degli habitat.

A tal fine, il Dipartimento Tutela Ambientale, nell'ambito di una verifica sullo stato di fatto del verde pubblico ed a seguito, inoltre, di specifiche segnalazioni da parte dei Servizi Operativi Territoriali, ha effettuato una ricognizione generale delle aree verdi attrezzate presenti sul territorio comunale.

Da una attenta analisi tecnica si è constatato che in molte aree a verde sono presenti evidenti segni di degrado, che compromettono l'estetica generale delle aree a verde e la loro agibilità da parte degli utenti danneggiando, conseguentemente, l'immagine della Città.

Gli ambiti di intervento, che insistono sul territorio, per un totale di mq 22.500.000, sono così catalogati:

Arredo stradale;

Aree di sosta;

Verde attrezzato di quartiere;

Aree verdi con parti pavimentate;

Grandi Parchi Urbani (esclusa la Pineta di Castel Fusano).

Le lavorazioni comprese nel servizio riguardano, in via esemplificativa:

lo sfalcio dell'erba;

la bonifica vegetazionale;

la potatura di contenimento di essenze arbustive;

La pulizia e decoro delle aree interessate.

Il servizio verrà eseguito in funzione delle priorità determinate dalla Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, e dalle specifiche segnalazioni degli uffici municipali competenti territorialmente (interventi "a misura").

Le esigenze del Dipartimento riguardano, soprattutto, la programmazione di interventi manutentivi che, pur se sommariamente definiti nelle caratteristiche tipologiche (computo estimativo), non sono precisamente valutabili per quanto attiene alle specifiche lavorazioni da compiere ed alle relative quantità.

La manutenzione orizzontale del verde vedrà la necessità di interventi continuativi atti ad evitare l'imboschimento e, soprattutto, durante i periodi estivi, e scongiurare incendi, che possono mettere a repentaglio la sicurezza della cittadinanza.

- Servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde delle piste ciclabili

Nelle nostre città, sempre più edificate e trafficate, tutti quegli elementi che costituiscono il cosiddetto "verde pubblico" – parchi, ville storiche, giardini, aiuole, rotatorie – risultano di primaria importanza per la qualità della vita dei cittadini. Non meno importante è il verde stradale – ciclabile con filari alberati ed aiuole pubbliche, posti a delimitazione delle corsie di marcia delle piste ciclabili.

La città di Roma si è dotata di 132 km di piste ciclabili/ciclopedonali sia su strada che nel verde; in particolare poco meno del 50% corrono in aree verdi, sia in zone centrali che in quelle più periferiche, che spesso però hanno delle valenze naturalistiche di pregio. Tali percorsi definiscono un sistema ragionato di collegamenti che consente di attraversare la città da nord a sud e da est ad ovest, lungo spettacolari tratti storico-naturalistici del Tevere e dell'Aniene, passando poi accanto a preesistenze archeologiche, monumenti, ville e casali protette, ponti romani, luoghi caratterizzati da habitat di particolare valore naturalistico e/ o storico.

Visto il sempre maggior utilizzo di questa rete ciclabile, anche per gli spostamenti giornalieri, l'Amministrazione deve provvedere a rendere fruibili tali percorsi assicurando e programmando la loro manutenzione, pulizia e decoro.

Sino ad oggi, il servizio di manutenzione ordinaria di questo patrimonio a verde, viene svolto attraverso procedure di appalti annuali e con importi non sufficienti a garantire una piena e continuata manutenzione.

E' quindi necessario ed indispensabile l'individuazione di un modello organizzativo, che consenta di disporre – senza soluzioni di continuità – di un unico interlocutore al fine di garantire una migliore efficacia ed efficienza dei servizi e un maggior controllo della qualità/quantità dei servizi resi.

L'affidamento ha ad oggetto la manutenzione, pulizia e decoro delle aree a verde orizzontale adiacenti e laterali le piste ciclabili per una larghezza di almeno 1.20 m. con una lunghezza complessiva di circa km. 70.20.

L'obiettivo che il servizio deve raggiungere è di gestire la manutenzione delle aree oggetto dell'affidamento al fine di avere un adeguato standard qualitativo, in relazione:

- **alla riqualificazione del verde urbano** per quelle aree, molto spesso periferiche, che necessitano di una maggiore manutenzione rispetto all'attuale
- **alla necessità di mantenere in condizioni di sicurezza e funzionalità** le aree interessate, con interventi mirati ad eliminare pericoli all'incolumità degli utenti delle piste ciclabili.
- Servizi di derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio, ivi comprese le sedi educative e scolastiche

L'affidamento di tale servizio ad un soggetto unico garantirebbe piena funzionalità alle varie criticità, che attualmente ci sono, in quanto consentirebbe di svolgere interventi mirati sia nell'ambito della programmazione cittadina nonchè nell'ambito dell'attuale emergenza (zanzara tigre, ratti, ed altri animali infestanti).

Attualmente il servizio è garantito saltuariamente sulla base dei fondi disponibili "Amacard" (sanzioni applicate ad A.M.A. S.p.A.) in quanto non sono state assegnate risorse finanziarie nel bilancio 2017/2019.

I servizi della gara si articolano nel modo seguente:

DERATTIZZAZIONE: presso edifici ed aree pubbliche e private, rete; fognaria (tombini e caditoie), corsi d'acqua, fossati, ecc.;

DISINFESTAZIONE: presso edifici ed aree pubbliche e private;

DISINFESTAZIONE: da artropodi infestanti vari quali zanzare, pulci, zecche, formiche, blatte, vespe e calabroni (inclusa la rimozione di nidi), ecc. presso edifici e strutture pubbliche e private, aree verdi pubbliche e private, strade, rete fognaria (tombini e caditoie), corsi d'acqua, fossati, ecc. In particolare saranno predisposti nel periodo aprile/ottobre – nell'ambito della Campagna di disinfestazione "Zanzara tigre" - trattamenti larvicidi mirati al controllo delle faune larvali dell'artropode infestante.

I trattamenti larvicidi saranno eseguiti in orario antimeridiano (dal lunedì al venerdì h. 7,30/14,30; sabato h. 7,30/12,30) irrorando ovvero ponendo specifici prodotti disinfestanti nei depositi d'acqua non rimovibili (caditoie, chiusini, ecc.) ed utilizzando principi attivi a bassa tossicità che saranno consegnati in concomitanza dei servizi.

Inoltre, potranno essere effettuati interventi adulticidi con principi attivi a bassissima tossicità.

**SANIFICAZIONE:** consistente in servizi quali:

Rimozione guano,

Lavaggio superfici varie (aree monumentali del Centro Storico, banchine pavimentate e scalette d'accesso del fiume Tevere, sottopassaggi, ecc...);

Rimozione limo;

Per poter, però, garantire gli interventi in questione su tutto il territorio, l'individuazione di un prezzo congruo può essere preso dalla gara n. 03/2012 gestita dalla Società A.M.A. S.p.A., allora affidataria del servizio:

#### **PERSONALE**

##### **DESCRIZIONE €/Ora**

Costo orario diurno operatore (costo aziendale op. liv. 2B contratto FISE) € 16,99;

Costo orario notturno operatore (maggiorazione del 30%) € 22,09;

#### **MEZZI E ATTREZZATURE**

##### **DESCRIZIONE €/Ora**

Costo orario automezzo munito di atomizzatore n. 2 pompe manuali, n. 2 atomizzatore a spalla, n. 2 nebulizzatori elettrici € 10,00;

Costo orario veicolo con vasca ribaltabile (minimo fatturabile 2 ore) € 6,60;

Costo orario automezzo munito di n. 2 pompe manuali, n. 2 atomizzatore a spalla, n. 2 nebulizzatori elettrici, n. 2 decespugliatori (automezzo cabinato tipo Doblò) € 6,25;

Costo orario bob cat incluso autista (minimo fatturabile 2 ore) € 35,00;

Costo per trasporto bob cat in loco e ritiro € 60,00;

Costo orario piattaforma aerea autocarrata incluso autista € 60,00.

Servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, sanificazione	
Prezzo a base di gara	€ 2.459.016,39

La congruità di tale importo è stata anche confermata durante la gestione dei servizi in argomento nel periodo giubilare.

Si ritiene, quindi, che i valori di cui sopra possano essere acquisiti come base per un nuovo affidamento organico del servizio.

#### **b) Convenienza economica e sostenibilità finanziaria**

Ai fini di una più efficace ed efficiente gestione dei servizi sopra descritti con la nuova società si potranno raggiungere i seguenti obiettivi strategici:

- ✓ razionalizzazione dei costi, attraverso azioni di efficientamento della produttività del personale e degli strumenti che la Società metterà a disposizione;
- ✓ continuità nella erogazione del servizio con conseguente incremento della qualità degli stessi, sia in termini di percezione che di fruizione effettiva.

Tutto ciò, ovviamente, evidenzia profili di economicità dei servizi e di miglioramento della situazione economico-finanziaria di Roma Capitale:

1. riduzione del costo di lavorazioni erogato da società esterne;
2. razionalizzazione dei costi del personale

L'economicità della gestione dei servizi ad un'unica società è stata valutata attraverso differenti profili di analisi e tenuto conto delle specificità e dei fattori caratterizzanti il territorio di Roma Capitale:

- a) confronto di spesa sostenuta mediante affidamenti a terzi mediante procedure di gara;
- b) analisi di *benchmarking* dei servizi erogati da altri comuni italiani;
- c) tariffario contenuto nella deliberazione n.197 del 8.5.2013 adottata dalla Giunta Capitolina.

L'efficienza della gestione di tali servizi è sostenuta dalle proiezioni economiche sviluppate rispetto a quanto speso sino ad oggi dall'Amministrazione.

L'efficienza della nuova gestione è sostenuta anche da proiezioni economiche, che portano ad una riduzione della spesa sostenuta da Roma Capitale per la gestione di diversi servizi di cui sopra.

Da approfondite valutazioni emergerebbe che se la gestione dei servizi in questione fosse frazionata tra più operatori economici, si darebbe vita a un innalzamento dei costi di controllo sulla qualità del servizio, a causa del moltiplicarsi del numero degli enti gestori, ad un aumento dei costi di gestione, ad una sovrapposizione di operatori fra i gestori dei servizi ed ente erogatore degli stessi, un aumento dei controlli per evitare una disparità di trattamento in termini di universalità dei servizi.

Infine, una frammentazione dei servizi darebbe vita ad una moltiplicazione di enti gestori degli stessi, mantenendo in capo all'Ente una un arduo compito di pianificazione delle scadenze e programmazione, ovvero crescita di oneri tecnico-contabili e amministrativi, generando di fatto un aumento della complessità gestionale dei rapporti ed un correlato aumento di risorse a causa della moltiplicazione degli interlocutori.

Peraltro, in presenza dell'affidamento della gestione della manutenzione del verde orizzontale non di pregio, del verde scolastico e delle piste ciclabili ad unico gestore, si vengono a creare le condizioni per avere economie di scala nella gestione e/o nella manutenzione, economie che si trasformano in un risparmio per i cittadini in termini di dei costi del servizio.

Inoltre, va evidenziato che la gestione dei servizi di derattizzazione e disinfestazione presenta alcune interconnessioni con la gestione dei servizio "verde urbano" e con quella del servizio "rifiuti", con la possibilità di cogliere sinergie di costo e di efficienza ove affidata allo stesso gestore affidatario degli altri predetti servizi.

Lo studio comparativo (*benchmarking*) della gestione del verde (orizzontale, verde scolastico e piste ciclabili) con altre grandi città italiane, ha evidenziato che sia laddove vi è una gestione diretta del servizio, sia laddove si è fatto ricorso ad un affidamento a "terzi", la spesa corrente per abitante risulta essere nettamente superiore in altri grandi città:

		Assoverde	CMV servizi (Multiutility Comune di Ferrara)	Comune di Milano	Val. Medio €/mq
	mq	€/mq	€/mq	€/mq	
taglio tappeto erboso con tosaerba a lama rotante (per singolo intervento)	500 - 2000	0,113	0,076	0,054	<b>0,081</b>
	> 5000	0,069	0,05	0,0436	<b>0,0542</b>
<b>Val. Medio €/mq</b>					

Al fine di definire una corretta analisi dei costi di manutenzione ordinaria (sfalci, pulizie, potature siepi e scorporare dal totale delle superfici da dare in consegna tutte le aree di verde di "pregio".

Pertanto, il valore medio che può essere preso a riferimento per la gestione del verde non di pregio, per il verde nell'ambito scolastico e per le piste ciclabili a base di gara è di euro 0,067.

### **c) Gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**

L'affidamento ad una società "mista" per i servizi in questione risulta legittimo, ricorrendone tutti i requisiti di legge e preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato in quanto:

1. risulta più qualificante il rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente a Roma Capitale un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo;
2. garantisce la realizzazione di precisi obiettivi industriali;
3. realizza il raggiungimento di vantaggi urbanistico-ambientali.

### **d) Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa**

Nell'ambito del modello della società mista pubblico-privata è possibile disporre di un interlocutore, che può fornire una flessibilità dell'utilizzo del personale impiegato – nel rispetto dei contratti collettivi e integrativi di categoria – da un luogo ad un altro in base al mutamento delle esigenze della collettività cittadina, anche impreviste o in casi di emergenza o in caso di fabbisogni straordinari di interventi immediati. Tale flessibilità non è riscontrabile in altre modalità gestionali.

Inoltre, un unico interlocutore consente di assicurare sull'intero territorio capitolino una omogeneità quali-quantitativa dei servizi resi, attraverso un coordinamento a tutto campo delle attività affidate, integrandole sia funzionalmente che territorialmente tra di loro.

Inoltre, il modello organizzativo della società mista consente l'utilizzo ottimale delle risorse tecnologiche necessarie per lo svolgimento dei servizi, fornendo una maggiore efficienza dei servizi, consentirne la tracciabilità e certificazione ai fini della dimostrazione della corretta esecuzione degli stessi.

Peraltro, il modello individuato fornisce garanzia della soddisfazione dell'interesse pubblico grazie al mantenimento del controllo come partner societario anche per effetto della quota di maggioranza posseduta.

Un unico soggetto erogatore:

- permette, altresì, di definire il progetto di servizio in modo egualitario nella intera comunità sulla base delle politiche definite, evitando una frammentazione e diversificazione in tema di assistenza, definizione dei livelli di servizio e di costo, cosa non individuabile in altre modalità gestionali;
- consente un contenimento dei costi della struttura in quanto un ampio perimetro permette di ridurre l'incidenza dei costi generali, ottimizzando i costi delle strutture di governo, servizio del personale, amministrazione, coordinamento ecc.;
- garantisce la corretta esecuzione del servizio attraverso la copertura delle assenze sia programmabili che di quelle imprevedibili, il perimetro ampio consente di garantire, utilizzando correttamente gli strumenti del ccnl di riferimento, la copertura del servizio incrementando il reddito degli operatori impegnati part time.

Senza contare, infine, che un unico punto di riferimento evita la parcellizzazione di responsabilità tra operatori differenti, garantendo il raggiungimento degli obiettivi nell'organizzazione del contesto di manutenzione e pulizia del verde.

**e) Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati Europei e, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese**

Con riferimento alla sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore della società affidataria dei servizi, nel caso di specie non sussistono compensazioni.

Tenuto conto che l'affidamento dei servizi alla società mista pubblico – privata avviene non per affidamento diretto, bensì attraverso gara pubblica, si soddisfa il principio di libera concorrenza e compatibilità degli interventi finanziari previsti con le norme dei Trattati Europei ed, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Il Direttore  
del Dipartimento Tutela Ambientale  
Pasquale Libero Pelusi



## STATUTO

### NEWCO

#### TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E DOMICILIO

##### Art. 1

###### *(Costituzione della Società)*

1. E' costituita una Società per azioni con denominazione sociale ....., retta dalle norme del presente Statuto e partecipata da:
  - ROMA CAPITALE, Azionista al 51% della Società nonché affidante i servizi come individuati nel successivo art. 5;
  - SOGGETTO SCELTO mediante gara a doppio oggetto, Azionista al 49% della Società NewCo per la gestione dei servizi di cui all'art. 5 (di seguito "Socio Operativo").
2. Il Socio di maggioranza esercita le funzioni di indirizzo strategico della Società, nonché le funzioni di controllo e monitoraggio.
3. Il Socio operativo svolge le funzioni di direzione operative dei servizi, del settore commerciale e dei sistemi informativi.

##### Art. 2

###### *(Sede della Società)*

1. La Società ha sede legale in Roma all'indirizzo registrato al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma.
2. L'Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, l'Organo Amministrativo potrà modificare la sede legale nell'ambito del territorio sopra indicato.

##### Art. 3

###### *(Durata della Società)*

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

##### Art. 4

###### *(Domicilio dei Soci)*

1. Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

## TITOLO II OGGETTO

### Art. 5

#### (Finalità generali - Oggetto Sociale)

1. La Società persegue le finalità della gestione dei servizi di interesse generale.
2. Per conseguire le suddette finalità la Società può esercitare in particolare le seguenti attività:
  - a) Servizio di Ausiliariato nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
  - b) Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado);
  - c) Servizio di pulizia nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d'Arte e dei Mestieri;
  - d) Servizio di Manutenzione Incidentale e Facchinaggio nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia Comunali;
  - e) Servizio di Manutenzione ordinaria del verde verticale ed orizzontale nelle sedi educative e scolastiche;
  - f) Servizio di Manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di pregio;
  - g) Servizio di Manutenzione, pulizia e decoro del verde delle Piste ciclabili;
  - h) Servizi di Derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio, ivi comprese le sedi educative e scolastiche.

## TITOLO III CAPITALE SOCIALE

### Art. 6

#### (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 diviso in n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna.
2. Le azioni ordinarie sono riscattabili da parte della Società alle condizioni previste dal successivo art. 9.
3. Le azioni sono nominative ed indivisibili e la maggioranza pari al 51% deve essere di proprietà pubblica, come previsto all'art. 7 comma 1.
4. Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.
5. Il capitale sociale può essere aumentato in deroga all'art. 2342, comma 1, del Codice Civile, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Ai sensi degli artt. 2348 e 2351 del codice civile, il capitale sociale potrà essere aumentato, in una o più occasioni.
6. La qualità di azionista costituisce, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società e al presente statuto.

## **Art. 7**

### **(Trasferimento di azioni ordinarie e prelazione)**

1. La maggioranza delle azioni ordinarie pari al 51%, ai sensi del precedente art.6, deve essere detenuta da Roma Capitale.
2. Le azioni di proprietà del Socio Operativo, sono intrasferibili per otto anni dalla data d'iscrizione al Registro delle Imprese del presente Statuto. Decorsi gli otto anni dalla data di cui sopra, le azioni del Socio Operativo saranno trasferibili nel rispetto degli obblighi assunti dallo stesso in sede di gara per la scelta del Socio Operativo ("Gara doppio oggetto"). Pertanto si intendono trasferimenti autorizzati decorsi 8 anni dalla data di cui sopra:
  - a) quelli che avvengono per effetto della procedura di gara a favore di una nuova Impresa individuata quale aggiudicatario;
  - b) quelli effettuati a favore di Roma Capitale.
3. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni è subordinata all'accertamento da parte dell'organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso del 51% del capitale sociale in mano pubblica, come previsto dall'art. 6.

## **Art. 8**

### **(Recesso del Socio Operativo)**

1. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis codice civile.
2. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società, ma potrà avere effetto unicamente una volta individuato il nuovo soggetto operativo tramite espletamento di gara a doppio oggetto.
3. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso sarà effettuata in misura pari alla frazione del valore del Patrimonio Netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato, corrispondente alla quota da liquidare, alla quale verrà aggiunto o sottratto il saldo della Posizione Finanziaria Netta alla medesima data.

## **Art. 9**

### **(Riscattabilità delle azioni del Socio Operativo)**

1. Roma Capitale ha l'opzione di riscattare le azioni di proprietà del Socio Operativo nel caso in cui ricorra anche una soltanto delle seguenti ipotesi:
  - a) grave e reiterato inadempimento agli obblighi o comunque significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni in affidamento, da accertarsi in caso di contestazione;
  - b) perdita, da parte del Socio Operativo dei requisiti vincolanti richiesti in sede di gara, e/o espressamente specificati nell'offerta, ai fini dell'aggiudicazione della Gara a doppio oggetto;
  - c) fallimento del Socio Operativo o assoggettamento ad altra procedura concorsuale e/o giudiziale di spossessamento dei propri beni;
  - d) cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale dell'affidamento al Socio operativo;
  - e) cessazione, per scadenza del termine naturale dell'affidamento al Socio operativo.
2. Al momento dell'esercizio del riscatto delle azioni di proprietà del Socio Operativo, le stesse saranno valutate in misura pari alla frazione del valore del Patrimonio Netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato, corrispondente alla quota da liquidare, alla quale verrà aggiunto o sottratto il saldo della Posizione Finanziaria Netta alla medesima data.  
L'importo da liquidarsi a seguito del riscatto sarà decurtato dell'eventuale importo spettante alla Società, a titolo restitutorio o risarcitorio, o a titolo di penale.

**Art.10**  
**(Organi della Società)**

1. Sono organi della Società:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Collegio Sindacale.
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, come pure di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
4. Il Socio Operativo non può prevedere un numero di dirigenti superiore a tre. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo non può eccedere quello previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..

**Art. 11**  
**(Assemblea)**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente Statuto obbligano tutti gli Azionisti.
2. Le Assemblee possono essere di natura Ordinaria e Straordinaria ed hanno luogo nel Comune ove ha la sede la Società o altrove.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le modalità stabilite dall'art. 2363 e seguenti del codice civile.

**Assemblea Ordinaria**

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria le delibere di cui all'art. 2364 cod. civ.  
Spetta inoltre all'Assemblea:
  - a) l'approvazione del Budget;
  - b) l'approvazione del primo Budget che conterrà il PEF (Piano Economico Finanziario) proposto dal Socio Operativo in sede di gara a doppio oggetto;
  - c) l'autorizzazione al consiglio di amministrazione ad effettuare spese in beni e servizi o investimenti non previsti nel Budget, di importo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila) per singola operazione o operazioni tra loro collegate;
  - d) l'autorizzazione a concedere garanzie reali su beni di proprietà della Società;
  - e) l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili o di diritti reali immobiliari;
  - f) l'approvazione di affidamenti di qualsiasi tipo e genere, nonché il rilascio di fidejussioni oltre il limite di Euro 1.000.000,00 (un milione);
  - g) la proposizione di azioni giudiziarie in qualsiasi sede, anche arbitrale, nei confronti di Roma Capitale.
2. L'Assemblea Ordinaria delibererà in prima ed in seconda convocazione, con le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 cod. civ.

**Assemblea Straordinaria**

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria le delibere concernenti la modifica dello statuto sociale.  
L'Assemblea Straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione, con un quorum deliberativo dei due terzi dell'intero capitale sociale, per operazioni straordinarie.
2. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso trasmesso con PEC almeno otto giorni prima quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante nel Libro dei Soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; in esso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita nonché potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo non presenti.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi audiovisivi, alle seguenti condizioni:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
  - b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video.
4. Al Presidente spetta designare il Segretario verbalizzante e constatare la regolare costituzione della stessa assemblea, nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati della votazione.
5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

## **Art. 12**

### **(Amministrazione)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 l'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.
2. A Roma Capitale viene riservata la facoltà di nomina diretta, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. Al Socio Operativo viene riservata la facoltà di designare il nominativo di 2 (due) componenti, di cui uno fungerà da Amministratore Delegato.
3. La nomina deve essere effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, in modo che almeno due componenti siano sempre riservati al genere meno rappresentato.
4. L'Assemblea dei Soci prenderà atto con apposita delibera della nomina dei tre amministratori indicati da Roma Capitale, nonché provvederà alla nomina degli altri componenti indicati dal Socio Operativo.

## **Art. 13**

### **(Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione, escluso quanto previsto per Legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, e all'Amministratore Delegato determinando i limiti della delega, nel rispetto di quanto già previsto nel presente Statuto.
2. Saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono essere delegate, oltre alle decisioni previste dall'art. 2381 del codice civile, anche le seguenti materie:
  - a) approvare il Budget da sottoporre all'assemblea dei Soci;
  - b) approvare il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
  - c) autorizzare spese in beni e servizi o investimenti non previsti nel Budget di importo massimo pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) per singola operazione od operazioni tra loro collegate;
  - d) approvare la struttura organizzativa della Società, definire i piani esigenziali di personale, individuandone caratteristiche e inquadramenti, per tipologia professionale.
  - e) assumere e promuovere quadri e dirigenti determinandone qualifiche, retribuzione e inquadramento organizzativo ed adottare nei confronti degli stessi provvedimenti disciplinari;
  - f) stipulare tutti gli atti e contratti di locazione attiva e passiva di beni immobili;
  - g) richiedere affidamenti di qualsiasi tipo e genere, nonché rilasciare fidejussioni entro il limite di Euro 1.000.000,00 (un milione);
  - h) promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 11, comma 3, lettera g).
  - i) discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali che extragiudiziali, nonché ogni decisione inerente la cessione totale o parziale dei crediti societari;
  - j) autorizzare affidamenti in subappalto.

Le deliberazioni di cui alla lettere a), b), f), g) devono essere assunte a maggioranza di quattro su cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni di cui alla lettera j) devono essere assunte all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 14**

### **(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata A/R, Pec o e-mail trasmessa almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza, con PEC da spedirsi almeno 1 giorno prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo. In difetto di formale convocazione saranno considerate valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.
2. Almeno ogni 90 (novanta) giorni dovrà comunque essere convocato il Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali, per l'approvazione dei report di periodo.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video e teleconferenza a condizione che

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. Agli amministratori è riconosciuto un compenso determinato all'atto di nomina con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

#### **Art. 15**

##### **(Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato e revocato ai sensi dell'art. 2449 del codice civile dal Socio Roma Capitale con presa d'atto dell'Assemblea degli Azionisti. In assenza o impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio;
  - b) la responsabilità del funzionamento del sistema di controllo interno, ovvero l'attivazione di un sistema di auditing interno anche attraverso l'attivazione dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, dalla legge 190/2012 nonché degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza adottato da Roma Capitale.

#### **Art. 16**

##### **(Amministratore Delegato)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su designazione del Socio Operativo, un Amministratore Delegato, i cui poteri dovranno essere stabiliti all'atto della nomina; all'Amministratore Delegato sarà conferita la rappresentanza della Società nell'esercizio dei poteri ad esso delegati.
2. Fermi restando i poteri attribuiti all'Assemblea ai sensi dell'art. 11 e quelli non delegabili dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, all'Amministratore Delegato saranno attribuiti i compiti di gestione operativa della società, tra i quali rientrano tutte le attribuzioni ed i poteri relativi all'operatività tecnica, commerciale, amministrativa e funzionale della Società, con facoltà di impegnare la Società stessa per tutti gli atti che saranno oggetto di delega.
3. All'Amministratore Delegato, che sarà tenuto a dare attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, spettano inoltre i seguenti compiti:
  - a) predisporre il Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro il 31/3 di ogni anno;
  - b) predisporre il Budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione in Assemblea dei Soci entro il 30/11 di ogni anno;
  - c) predisporre il Report periodico trimestrale entro 30 gg dalla chiusura del trimestre;
  - d) presentare al Consiglio di Amministrazione progetti tecnici, finanziari ed economici per la gestione dei servizi;
  - e) predisporre la struttura organizzativa della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - f) gestire e coordinare la struttura interna della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione.
4. All'Amministratore Delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile e in conformità agli atti di indirizzo impartiti dal Socio Roma Capitale.

#### **Art. 17**

##### **(Durata del Consiglio di Amministrazione)**

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica un esercizio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio medesimo. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili annualmente per una durata massima dell'incarico di tre esercizi.
2. I Consiglieri assumono tutte le responsabilità e gli obblighi sanciti dalla legge.
3. Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica per dimissioni o per altre cause, si provvederà a norma dell'art. 2386 codice civile.
4. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione si intenderanno decaduti tutti i membri del Consiglio in carica.
5. In tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori non dimissionari. In difetto di convocazione da parte degli amministratori non dimissionari entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio, la convocazione dovrà essere effettuata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

#### **Art. 18**

##### **(Rappresentanza sociale)**

1. La rappresentanza della Società e la firma sociale, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede giurisdizionale sia amministrativa che giuridica, dinanzi ai giudici speciali ed alla Corte Costituzionale, la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per i poteri ad esso attribuiti.

#### **Art. 19**

##### **(Collegio Sindacale)**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
2. La nomina deve essere effettuata in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, in modo che almeno un Sindaco Effettivo sia sempre riservato al genere meno rappresentativo. A Roma Capitale viene riservata la facoltà di nomina diretta e la revoca, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, di due membri effettivi tra cui il Presidente e di uno supplente del Collegio Sindacale.
3. Al Socio Operativo viene riservata la facoltà di designare il nominativo di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio Sindacale.
4. La revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritta nell'apposito Registro come deliberato dall'Assemblea degli azionisti, ai sensi di legge.
5. Il Collegio Sindacale è integralmente costituito da Revisori Legali dei Conti iscritti nel Registro istituito presso RGS-MEF.
6. Per le incompatibilità, le norme di funzionamento ed i poteri attribuiti al Collegio Sindacale si rinvia alle norme previste dalla legge in tema di società per azioni.
7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per video o teleconferenze a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti

esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

8. Il compenso dei Sindaci è onnicomprensivo ed è determinato dall'Assemblea al momento della presa d'atto della loro nomina, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

#### **Art. 20** **(Esercizio sociale)**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 21** **(Utili)**

1. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.
2. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera sulla distribuzione degli utili ai Soci.
4. Dagli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
5. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.
6. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

#### **Art. 22** **(Budget)**

1. Ogni anno, entro il 30 novembre, l'Organo Amministrativo, predispone, approva e trasmette ai Soci, affinché questi lo approvino poi in sede di Assemblea Ordinaria entro il 31 dicembre, un *Budget di previsione*, composto da un "*programma annuale*" e da un "*programma pluriennale*".
2. Il "*programma annuale*", redatto in coerenza con il programma pluriennale, contiene gli obiettivi che la Società intende perseguire per l'anno successivo e i mezzi da adottare per il loro perseguimento, indicando, tra l'altro:
  - a) le linee di sviluppo delle diverse attività della Società;
  - b) il programma dettagliato (con l'indicazione degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese) di tutte le operazioni che la Società intende realizzare nell'esercizio successivo, e comunque rientranti nelle seguenti fattispecie:
    - b.1) investimenti di qualunque tipo;
    - b.2) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo;
    - b.3) rilascio di garanzie (ipoteche, pegno, fideiussione, ecc.) di qualunque tipo;
  - c) la previsione del risultato economico dell'esercizio successivo della Società, rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile;
  - d) la previsione dello stato patrimoniale della Società al termine dell'esercizio successivo, rappresentato secondo lo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile;
  - e) il prospetto di previsione finanziaria della Società per l'esercizio successivo, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'Organo Amministrativo, che illustra e motiva le singole operazioni previste nel programma annuale.

3. Il “*programma pluriennale*” ha durata triennale ed evidenza, con riferimento al triennio successivo:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività della Società;
- b) il programma di massima degli investimenti che la Società intende realizzare nel triennio successivo, con l’indicazione di massima degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese.

Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per ogni esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo esercizio è aggiornato annualmente in relazione al programma annuale.

4. Il programma annuale ha carattere autorizzatorio dell’Assemblea dei Soci nei confronti dell’Organo Amministrativo della Società, nel senso che gli investimenti e tutte le operazioni indicate al precedente paragrafo 2 lettera b), possono essere realizzati dall’Organo Amministrativo solamente se esplicitamente contemplate dal programma annuale preventivamente approvato dall’assemblea ordinaria dei Soci e nel pieno rispetto dei limiti (di importo e procedurali) ivi previsti.

#### **Art. 23 (Report)**

1. L’Organo Amministrativo predispone, approva e trasmette ai Soci un report trimestrale, costituito da un conto economico consuntivo, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del codice civile, e contenente un resoconto dei provvedimenti assunti in attuazione del programma annuale approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e delle eventuali ulteriori deliberazioni.
2. La reportistica trimestrale dovrà contenere un raffronto sia con i valori di budget che con i valori contenuti nel Piano Economico Finanziario relativamente al medesimo periodo di riferimento.
3. L’Organo Amministrativo dovrà, inoltre, fornire tempestivamente tutte le ulteriori informazioni e documentazioni richieste in ottemperanza alle direttive dei Soci.

#### **Art.24 (Scioglimento)**

1. La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.
2. In caso di scioglimento si procederà ai sensi degli artt. 2484 e ss. codice civile.

#### **Art 25 (Foro competente)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il Foro competente è quello di Roma.

#### **Art.26 (Clausola finale)**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società.

## PATTO PARASOCIALE

### TRA

ROMA CAPITALE con sede in Roma, Via ....., codice fiscale 02438750586 in persona del Sindaco pro-tempore, a ciò espressamente autorizzato con delibera dell'Assemblea Capitolina n ..... del.....

### E

[Socio Operativo] con sede in [\*], Via [\*] n. [\*], cod. fisc. [\*], in persona del [\*], [\*], a ciò espressamente autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del [\*] in appresso "Socio Operativo" o "Aggiudicatario"

Tutte congiuntamente denominate le "Parti";

### PREMESSA

- Roma Capitale ha bandito una gara a doppio oggetto per la contestuale scelta del nuovo socio privato, di una costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata, cui affidare direttamente i servizi oggetto della procedura;
- in esito alla selezione è risultata aggiudicataria l'impresa [\*Inserire dati impresa] / il raggruppamento temporaneo o Associazione Temporanea di imprese costituito da [\*Inserire dati impresa1], [\*Inserire dati impresa 2];
- [i componenti del raggruppamento temporaneo o Associazione Temporanea di imprese hanno costituito la società [\*nome società], come da impegno assunto in sede di selezione];
- l'aggiudicatario ha sottoscritto, con atto..... n. azioni 490.000, del valore di euro 1,00 ciascuna, della società denominata .....

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

### 1. DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente Patto Parasociale, i seguenti termini, hanno il significato qui di seguito riportato:

**Patto:** il presente Patto Parasociale;

**Roma Capitale:** Roma Capitale, socio della società e committente dei servizi oggetto della richiamata gara;

**Società:** la società mista pubblico privata che gestirà, in esito alla gara a doppio oggetto, i servizi oggetto della procedura;

**Socio Operativo:** il socio privato della società scelto mediante la gara a doppio oggetto sopra richiamata;

**Gara a doppio oggetto:** la procedura espletata per l'individuazione del socio operativo della società;

**Lo Statuto:** lo statuto della società che sarà approvato dall'Assemblea straordinaria;

**Azioni:** le azioni della società;

**Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione della società;

**Presidente:** il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

**Amministratore Delegato:** il componente del Consiglio di Amministrazione con i poteri individuati nell'atto di nomina la cui designazione spetta al Socio Operativo.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

## 2. PREMESSE

2.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## 3. IL RUOLO DELLE PARTI

3.1 Il presente Patto disciplina, ad integrazione e completamento di quanto previsto dallo Statuto, i rapporti fra Roma Capitale e il Socio Operativo relativamente ai Servizi oggetto di affidamento.

Secondo lo schema dei Partenariati Pubblico/Privato Istituzionali, le Parti assolvono il seguente ruolo:

- Roma Capitale è socio pubblico di maggioranza e garantisce l'efficacia e la qualità dei servizi svolti dalla Società;
- Il Socio Operativo è socio di minoranza e deve garantire l'efficienza dei servizi svolti dalla Società.

Al Socio Operativo verranno attribuite le funzioni di gestione operativa dei servizi, del settore commerciale e dei sistemi informativi; al socio Roma Capitale verranno invece attribuite le funzioni di controllo e monitoraggio della gestione.

3.2 In attuazione di quanto previsto al comma che precede, i soci avranno nella società i seguenti obblighi:

- Roma Capitale avrà competenza e poteri di controllo su tutta l'attività svolta dalla Società ed in particolare, anche per il tramite della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, sui servizi di cui all'art. 5 dello Statuto Sociale.
- Il Socio Operativo, sul quale grava essenzialmente l'obbligo *di fare*, concorrerà alla gestione dei servizi anche attraverso la nomina dei propri rappresentanti nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo. In particolare dovrà svolgere:

- 1) Un ruolo diretto amministrativo, qualificato e operativo, nella gestione e conduzione della società mista;
- 2) Un ruolo tecnico-progettuale e operativo nella gestione dei servizi svolti dalla Società.

In considerazione del ruolo e degli obblighi ascritti al Socio Operativo, il medesimo sarà unico responsabile degli eventuali inadempimenti relativi all'espletamento dei servizi contestati da Roma Capitale e per l'effetto si farà carico di provvedere con proprie risorse al pagamento delle relative penali, anche fissate negli atti di gara.

#### **4. INDIRIZZI DEL SOCIO PUBBLICO**

4.1 Il Socio Operativo si impegnerà al rispetto delle leggi vigenti nonché dei regolamenti e delle deliberazioni adottati da Roma Capitale.

#### **5. ORGANO AMMINISTRATIVO**

5.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ed occorrendo anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società sia sempre espressione diretta dei soci della Società.

5.2 La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Roma Capitale si impegna, ed occorrendo anche ai sensi dell'art. 1381 del cod.civ., affinché due componenti del Consiglio di Amministrazione siano di designazione del Socio Operativo e che il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad uno di essi i poteri di gestione operativa come individuati all'articolo 6 che segue.

5.3 Qualora, nel corso di un mandato del Consiglio di Amministrazione, una Parte intenda revocare uno o tutti gli amministratori da essa designati, l'altra Parte delibererà la revoca, ma la Parte che l'avrà richiesta terrà indenne la Società da ogni eventuale pretesa o ragione di danno avanzate dagli amministratori revocati, in conseguenza della revoca, e pertanto si impegna, nelle more della definizione della vicenda litigiosa, a versare a titolo di cauzione una somma di pari importo a quella richiesta.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione si dovrà riunire almeno trimestralmente al fine di verificare l'andamento e le prospettive commerciali dell'attività della Società.

## 6. CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE

6.1 Le procedure di reclutamento del personale vengono effettuate dopo l'applicazione della clausola sociale, sono svolte con efficacia e tempestività nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e si ispirano ai criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

6.2 Al fine di garantire la qualità dei servizi resi le parti si impegnano ad utilizzare quale criterio di preferenza nelle procedure di reclutamento l'aver precedentemente operato con Roma Capitale e/o Società partecipate dalla stessa in attività oggetto di cui all'art. 5 dello Statuto.

6.3 Le procedure di selezione, che avranno evidenza pubblica, dovranno prevedere l'istituzione di una commissione di valutazione composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato (o loro delegati) della Società al fine di garantire la presenza di entrambe le espressioni delle parti nella selezione.

## 7. CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ad integrazione di quanto previsto nell'art.7 dello Statuto:

- Non è consentito il trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa* di tutte le azioni della Società o di diritti, ivi compreso i diritti a seguito di operazioni di aumento di capitale sociale, né è consentito ai soci di modificare la loro partecipazione azionaria nella Società;
- Il trasferimento delle azioni del Socio Operativo è autorizzato, al termine della procedura di gara, a favore della nuova Impresa privata individuata quale nuovo aggiudicatario;
- Il Socio Operativo è obbligato ad informare preventivamente e tempestivamente, e comunque entro sette giorni, Roma Capitale di ogni operazione straordinaria che comporti modifica della struttura societaria, dell'organizzazione amministrativa o della compagine sociale.

In attuazione di quanto previsto al comma che precede il Socio Operativo si obbliga ad astenersi dal disporre della propria partecipazione e dal trasferirla a terzi a qualunque titolo, in tutto o in parte, e pertanto:

- a) a non compiere atti di disposizione di alcun genere, quali, a mero titolo esemplificativo: la stipulazione di contratti, anche preliminari, di vendita, opzione, permuta o swap, aventi ad oggetto tutte o anche solo parte delle proprie azioni, eventuali diritti di opzione per la sottoscrizione di aumenti del capitale della società, le obbligazioni convertibili eventualmente emesse dalla società a loro nome o le azioni derivanti dalla conversione delle stesse, e a non porre in essere qualunque operazione che possa determinare, direttamente o indirettamente, l'ingresso di nuovi soci nella società;

- b) ad astenersi dal porre in essere qualunque negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle proprie azioni, a non costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque a mantenere le azioni libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni.

7.2 Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i trasferimenti delle azioni/quote di partecipazione della società costituita dall'Aggiudicatario che ha partecipato in Riunione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese ad esclusione delle azioni/quote di partecipazione di tale società per i trasferimenti a soggetti appartenenti allo stesso gruppo e previa autorizzazione di Roma Capitale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e sempreché il soggetto cedente si obblighi, per tutta la durata del contratto, a mantenere il controllo del cessionario, ovvero dalla quale si obbliga a riacquistare la totalità delle azioni/quote di partecipazione dalla stessa possedute, qualora venga meno il controllo, o il cessionario per qualsiasi ragione venga sciolto o estinto.

## **8. RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

8.1 Il Socio Operativo si impegna a non partecipare a gare, che saranno bandite da Roma Capitale per l'affidamento della gestione di servizi analoghi a quelli già affidati alla società da Roma Capitale all'esito della gara ad evidenza pubblica, ed a tanto si impegna per tutta la durata del Patto.

8.2 Il divieto si estende anche alla partecipazione per il tramite di altre società di cui si detiene il controllo ex art. 2359 del codice civile o sottoposte al medesimo controllo a quello cui è sottoposto il Socio Operativo nonché la partecipazione tramite riunione temporanea di imprese, o altre forme aggregative di operatori economici.

8.3 Il divieto si estende a tutti i soggetti che costituiscono il Socio Operativo.

## **9. DICHIARAZIONE DELLE PARTI**

9.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce, con riferimento alla data di sottoscrizione del Patto:

- a) di avere piena capacità di concludere ed eseguire il Patto e che non esistono nel proprio statuto disposizioni che ostino a tale conclusione ed esecuzione;
- b) di non essere in stato di insolvenza o sottoposta a procedure concorsuali, né in situazioni che potrebbero determinarne lo scioglimento;
- c) di non essere a conoscenza di procedimenti pendenti, innanzi a qualsiasi autorità, o minacciati, che possano, limitare o pregiudicare la propria capacità di concludere o eseguire il Patto;
- d) che la sottoscrizione ed esecuzione del Patto non confligge con altre obbligazioni attuali o future che ciascuna Parte ha assunto o assumerà.

## **10. CLAUSOLA PENALE**

10.1 Ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., le Parti convengono che qualora il Socio Privato si rendesse inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni previste agli artt. 5 (Organo Amministrativo), 6 (Criteri di selezione del personale), 7 (Cessione di partecipazioni) e 8 (Patto di non concorrenza), sarà tenuto al pagamento immediato ed incondizionato nei confronti della Parte Pubblica di una penale pari ad euro 100.000,00 per ogni violazione commessa, salvo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

## **11. DURATA**

11.1 Nella considerazione che il Patto è sottoscritto fra tutti i soci della società e fa parte degli atti che costituiscono strumenti di collaborazione fra il Socio Operativo e l'altro socio, secondo lo schema di Partenariati Pubblico-Privato Istituzionali, finalizzati all'esecuzione dei servizi affidati da parte della società, si rende applicabile l'art. 2341 – bis, ultimo comma, del codice civile ed il Patto avrà efficacia per un periodo di 8 anni dalla data di sottoscrizione, corrispondente alla durata dell'affidamento dei servizi.

11.2 Alla scadenza del periodo di affidamento, Roma Capitale, al fine di evitare che il socio divenga "socio stabile" della società mista, prescrive negli atti di gara per la selezione del socio operativo, le modalità per l'uscita del socio stesso.

11.3 Il Patto cesserà di produrre integralmente i suoi effetti nei confronti della Parte che non detenga più alcuna Azione.

## **12. COMUNICAZIONI**

12.1 Ogni comunicazione afferente al presente Patto dovrà essere effettuata a mezzo PEC, agli indirizzi in epigrafe dove le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente Patto.

12.2 Sarà onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre Parti, il nuovo indirizzo presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione. Resta inteso che fino al ricevimento dell'informativa sul nuovo indirizzo, ogni comunicazione si intenderà effettuata in modo valido ed efficace agli indirizzi in epigrafe.

12.3 La comunicazione si intenderà ricevuta alla data indicata nel rapporto di invio della PEC.

## **13. MODIFICAZIONI**

13.1 Tutti gli accordi del Patto sono correlati fra di loro e tutte le condizioni ed i termini nello stesso contenuti sono essenziali.

13.2 Qualunque aggiunta, modifica e/o integrazione del Patto dovrà risultare per iscritto.

#### **14. EFFICACIA ED ESECUZIONE DEL PATTO**

14.1 Le Parti si obbligano ad assicurare la piena efficacia ed attuazione delle pattuizioni contenute nel Patto, anche intervenendo presso gli amministratori e/o i sindaci di loro nomina e/o terzi, esercitando ogni facoltà o potere a ciascuna spettante, assumendo a proprio carico eventuali spese ed oneri.

In particolare, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra:

- a) ad adempiere, osservare e far osservare, tutte le disposizioni del Patto;
- b) a far sì che ogni persona che rappresenti tale Parte in qualsiasi assemblea di soci o adunanza di Consiglio di Amministrazione della Società eserciti il diritto di voto in maniera da assicurare l'adozione di ogni deliberazione necessaria od opportuna affinché l'attività della Società venga svolta nell'osservanza delle disposizioni del Patto e a far sì che dette delibere abbiano piena e puntuale esecuzione;
- c) a compiere ogni ulteriore atto, a sottoscrivere ogni ulteriore documento ed a stipulare ogni ulteriore contratto necessario od opportuno per dare compiuta esecuzione alle disposizioni del Patto.

#### **15. INTERPRETAZIONE E PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL PATTO**

15.1 Le Parti concordano di interpretare il Patto in buona fede, nel senso idoneo ad assicurarne la conservazione.

#### **16. CLAUSOLA D'ONORE**

16.1 Le Parti si impegnano all'adempimento di quanto stabilito nel Patto e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dalla sottoscrizione del Patto e da tutti gli atti facenti parte della Gara a doppio oggetto, assumono gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti anche a titolo di impegno morale e d'onore.

#### **17. RIMEDI COMULATIVI**

17.1 Salva diversa espressa disposizione del presente Patto, i diritti, le facoltà ed i rimedi riconosciuti a ciascuna delle Parti saranno da considerarsi ulteriori rispetto ad altri diritti, facoltà e rimedi riconosciuti a quella Parte dalla legge. Il mancato esercizio di qualsiasi diritto di una Parte di cui al Patto non sarà di per sé interpretata come rinuncia all'esercizio dello stesso diritto in futuro o come rinuncia a qualsivoglia altro diritto della stessa Parte di cui al Patto.

#### **18. LEGGE APPLICABILE**

18.1 La validità, esecuzione e risoluzione del Patto, nonché di ogni ulteriore accordo e documento stipulato in esecuzione dello stesso, sono regolate dalla legge italiana.

## **19. FORO COMPETENTE**

19.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Patto, il Foro competente è quello di Roma.

## **20. RECIPROCITA'**

20.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Patto è stato predisposto appositamente ed espressamente per formalizzare l'intesa discendente dalla partecipazione ed aggiudicazione della Gara a doppio oggetto e che pertanto ciascuna clausola del Patto era chiara e ben conosciuta, ragion per cui non è applicabile il disposto dell'art. 1341 cod. civ..

Per Roma Capitale

Per il Socio Operativo

---

---

---

## ROMA CAPITALE - DIREZIONE GENERALE



## GARA A DOPPIO OGGETTO

*Piano economico e finanziario della Newco*


*Roma, luglio 2017*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Amadori".



# Perimetro dei servizi oggetto di affidamento

Tipologia di servizi e importo annuo a base di gara (valori senza IVA)



# Conto economico della Newco

(migliaia di euro; 2018-2026)

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mesi di attività	4	12	12	12	12	12	12	12	8
<b>Ricavi</b>	<b>19.793</b>	<b>59.379</b>	<b>39.586</b>						
A - D	15.273	45.820	45.820	45.820	45.820	45.820	45.820	45.820	30.547
E - H	4.519	13.558	13.558	13.558	13.558	13.558	13.558	13.558	9.039
<b>Costi totali di commessa</b>	<b>17.395</b>	<b>52.186</b>	<b>34.791</b>						
di cui personale diretto	16.408	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	32.816
di cui altro**	829	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	1.501
di cui ammortamenti	158	632	632	632	632	632	632	632	474
<b>Margine di commessa</b>	<b>2.397</b>	<b>7.192</b>	<b>4.795</b>						
Margine %	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
<b>Spese generali e costi struttura*</b>	<b>1.514</b>	<b>4.542</b>	<b>3.028</b>						
<b>EBIT</b>	<b>883</b>	<b>2.650</b>	<b>1.767</b>						
EBIT %	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
<b>Proventi / (Oneri) finanziari</b>	<b>(240)</b>	<b>(507)</b>	<b>(516)</b>	<b>(481)</b>	<b>(446)</b>	<b>(407)</b>	<b>(372)</b>	<b>(338)</b>	<b>(342)</b>
<b>EBT</b>	<b>644</b>	<b>2.143</b>	<b>2.134</b>	<b>2.168</b>	<b>2.204</b>	<b>2.242</b>	<b>2.278</b>	<b>2.312</b>	<b>1.424</b>
EBT %	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
<b>Imposte</b>	<b>200</b>	<b>650</b>	<b>648</b>	<b>656</b>	<b>665</b>	<b>674</b>	<b>682</b>	<b>691</b>	<b>432</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>444</b>	<b>1.493</b>	<b>1.486</b>	<b>1.512</b>	<b>1.539</b>	<b>1.569</b>	<b>1.595</b>	<b>1.621</b>	<b>992</b>
Risultato netto %	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%



(\*) Comprende tutti i costi non direttamente allocabili alle commesse (spese e ammortamenti di struttura, costo del personale indiretto, accantonamento rischi)  
 (\*\*) Comprende materiali, manutenzione attrezzature,...

## Macro grandezze patrimoniali della Newco

(mln euro; 2018 – 2026)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	<b>Attivo Fisso Netto</b>	5,3	4,6	3,9	3,2	2,5	1,9	1,2	0,5	-
+										
B	<b>Capitale Circolante Netto</b>	5,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10,9
=										
C	<b>Capitale Investito Netto = Struttura finanziaria</b>	<b>11,1</b>	<b>14,1</b>	<b>13,4</b>	<b>12,7</b>	<b>12,0</b>	<b>11,3</b>	<b>10,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,9</b>
=										
D	<b>Patrimonio Netto</b>	1,4	2,8	3,1	3,4	3,7	4,1	4,4	4,8	4,4
+										
E	<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	9,7	11,3	10,3	9,3	8,3	7,2	6,2	5,2	6,5
	+ Indebitamento finanziario	13,7	15,3	14,2	13,3	12,2	11,1	10,2	9,1	10,4
	- Cassa	4,0	4,0	3,9	4,0	3,9	3,8	4,0	3,9	3,9

# Flussi di cassa della Newco

(mln euro; 2018 – 2026)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Flusso Cassa potenziale*</b>	<b>1,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>
Variazione CCN	(5,9)	(3,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(1,4)
Investimenti	(5,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>(10,3)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,9</b>
Oneri finanziari e imposte	(0,4)	(1,2)	(1,2)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,0)	(0,8)
Variazione indebitamento	13,7	1,6	(1,1)	(0,9)	(1,1)	(1,1)	(0,9)	(1,0)	1,3
Variazione capitale sociale	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Flusso di cassa azionisti</b>	<b>4,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
Distribuzione dividendi	-	(0,1)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,3)	(1,4)
<b>Flusso di cassa netto</b>	<b>4,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>0,1</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>0,1</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Cassa disponibile</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>



(\*) EBIT + Ammortamenti; Imposte considerate nella voce «Oneri/Proventi finanziari e imposte»